

COMUNE DI PALERMO
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 02 APPARECCHIATURE A TECNOLOGIA DIGITALE PER IL RILEVAMENTO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' E DI N. 4 BOX PER POSTAZIONE FISSA.

ART. I
OGGETTO DELLA FORNITURA, GARANZIA E MANUTENZIONE

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di n. 2 apparecchiature a tecnologia digitale per il rilevamento elettronico della velocità, comprensive di accessori, per l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, più quattro box in cui installare le predette apparecchiature in postazione fissa, completi di box secondario per flash notturni.

L'apparecchiatura dovrà essere in possesso di regolare omologazione rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici, così come prescritto dall'art. 45 del D. LGS. n. 285 del 30/11/1992 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni.

I box forniti devono rispettare quanto previsto all'art. 7.1 allegato I della direttiva del Ministero dell'Interno del 14/08/2009.

L'oggetto della fornitura dovrà avere i requisiti tecnici riportati nella scheda tecnica (*allegato I*).

I prodotti forniti dovranno essere assistiti da garanzia biennale, comprensiva della fornitura di parti di ricambio e della mano d'opera; inoltre sono comprese nell'appalto, per un periodo di anni cinque, la manutenzione ordinaria e straordinaria, sempre comprensive della fornitura di parti di ricambio e della mano d'opera, con l'unica eccezione dei guasti derivanti da negligenza e/o cattivo uso, il rilascio della dichiarazione di conformità, nonché il rilascio del certificato di taratura periodica delle apparecchiature.

In caso di manutenzione delle apparecchiature, i costi per il servizio di trasporto e riconsegna delle medesime, nonché la relativa assicurazione per tutti gli eventuali danni riconducibili al trasporto, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 2
CONSEGNA APPARECCHIATURE E INSTALLAZIONE BOX

La consegna delle apparecchiature deve essere effettuata, franca d'ogni spesa, presso la sede del Comando di Polizia Municipale, sita in Via Dogali, 29 – 90135 Palermo, con regolare bolla di consegna, entro 30 (trenta) giorni naturali decorrenti dalla stipula del contratto con esattezza e rispondenza qualitativa e quantitativa agli ordinativi emessi dal Comando e dovrà essere accompagnata da regolari documenti di trasporto sui quali indicare le tipologie dei materiali, le quantità ed il numero e la data dell'ordinativo/i.

La consegna dovrà avvenire nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 ed entro le ore 18,00.

E' a carico della ditta l'invio, presso la sede indicata da questo Ente, di un tecnico della medesima che procederà al collaudo della strumentazione consegnata, insieme alla commissione nominata da questo Ente con le modalità descritte nel successivo art. 18

.Il suddetto tecnico dovrà procedere, altresì, ad un breve corso d'istruzione agli Agenti di P.M. preposti all'utilizzo della strumentazione.

I lavori di posizionamento, allacciamento elettrico, montaggio e installazione dei box sono a carico del fornitore e dovranno essere effettuati entro 60 giorni dalla comunicazione dei luoghi in cui montare detta apparecchiatura, che avverrà da parte del committente Comando di Polizia Municipale entro dieci giorni dalla stipula del contratto.

A lavori ultimati verrà verificato il corretto funzionamento delle apparecchiature collocate all'interno dei box.

ART. 3

SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI CONSEGNA

Qualsiasi motivo di differimento dei termini di consegna e/o installazione, sostenuto da cause di forza maggiore, deve essere debitamente comprovato con valida documentazione ed accettato dall'Amministrazione.

La Ditta, in tali casi, deve effettuare formale comunicazione all'Amministrazione entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento.

In mancanza o in caso di ritardo della comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere invocata a giustificazione d'eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna stabiliti.

Qualunque fatto dell'Amministrazione che obbligasse la Ditta a sospendere o ritardare la fornitura e/o l'installazione potrà costituire valido presupposto per il differimento dei termini.

In tali casi, in mancanza di comunicazione al riguardo da parte dell'Amministrazione, la ditta potrà richiedere tempestivamente il differimento dei termini di consegna non appena a conoscenza dei fatti alla base della sospensione o del ritardo.

La presentazione di domande intese ad ottenere il differimento dei termini, la modificazione di clausole o, in generale, l'inoltro di comunicazioni e chiarimenti, non producono l'interruzione dei termini contrattuali stabiliti dal presente capitolato.

ART. 4

PENALITÀ

La Ditta aggiudicataria riconosce all'Amministrazione Comunale il diritto di applicare le seguenti penalità:

- nel caso di risoluzione del contratto per incapacità di eseguirlo, sarà incamerata la cauzione ed esperita l'azione in danno e, pertanto, la Ditta sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovesse sostenere per l'acquisto da altra ditta dei beni oggetto della fornitura;

- nel caso di ritardo rispetto ai termini previsti all'art. 2), non dipendente da causa di forza maggiore, sarà applicata una penalità in misura percentuale pari all'uno per mille sull'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del dieci per cento.

Qualora, il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale

superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale o comunque nel caso in cui la Ditta aggiudicataria rifiutasse o trascurasse l'adempimento delle condizioni del presente c.s.a. .

,l'Amministrazione Comunale avrà facoltà - con pieno diritto e senza formalità di sorta - di risolvere il contratto a maggiori spese della Ditta stessa, incamerando la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/06 con diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Ai fini del computo del ritardo di consegna, non si terrà conto del periodo 20 dicembre - 8 gennaio dell'anno successivo e dell'intero mese d'agosto.

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento.

ART. 5
VERIFICA BENI

Qualora i beni, in tutto o in parte, non risultassero conformi a quanto indicato nel presente capitolato speciale, l'Amministrazione inviterà la ditta a provvedere a tutto quanto occorra per assicurare la predetta conformità, fissando un termine non superiore a gg. 10 lavorativi per l'adempimento ed applicherà la penale di cui all'art. 4.
Si riconosce il diritto all'Amministrazione Comunale di esaminare il prodotto consegnato e di contestarlo entro i 30 gg. successivi alla consegna stessa.

ART. 6
RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

La ditta assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione e/o terzi in dipendenza di negligenza o colpa anche lieve nell'esecuzione degli adempimenti scaturenti dal contratto.

ART. 7
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Resta in facoltà dell'Amministrazione Comunale di recedere in qualsiasi momento dal contratto relativo al superiore appalto, ove vengano meno le condizioni che hanno determinato l'assunzione della fornitura.

Il recesso del contratto avrà effetto secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 297 del DPR 207/2010 e s.m.i. si applicano gli articoli dal 135 al 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Il contratto verrà risolto anche nell'ipotesi in cui, nel corso della sua esecuzione, il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria, siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito dei procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Il contratto verrà risolto, inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9/bis della Legge 136/2010 e s.m. ed integrazioni, nell'ipotesi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni inerenti il presente appalto; all'impresa saranno applicate, altresì, le sanzioni previste dall'art. 6 della suindicata legge.

ART. 8
OBBLIGHI SULLA SICUREZZA

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il committente non ha provveduto alla redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m. e int., in quanto non si ravvisano rischi da interferenze. L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

ART. 9
FATTURAZIONE

La fatturazione avverrà in base al prezzo praticato in sede di gara (prezzo d'aggiudicazione) a consegna e installazione ultimate.

Nel detto prezzo s'intendono, compresi e compensati, tutti gli oneri scaturenti dalla fornitura oggetto della presente gara (trasporto, consegna, installazione, eventuali marche da bollo e/o versamenti necessari per il rilascio di specifiche autorizzazioni da parte degli Organi competenti, ecc.).

Il prezzo (I.V.A. esclusa) s'intende offerto dalla Ditta aggiudicataria, in base a calcoli di propria convenienza, a proprio rischio e s'intende quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

La Ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto di pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura, per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze durante il corso della fornitura.

Rimane esclusa la revisione prezzi.

ART. 10
PAGAMENTI

I pagamenti avverranno previa verifica quantitativa e qualitativa della fornitura da parte del direttore dell'esecuzione, successivamente all'emissione del certificato di conformità previsto dall'art. 324 del D.P.R. 207/2010 e previa acquisizione della dichiarazione rilasciata dalla Ditta attestante l'inesistenza di vincoli al pagamento di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/73. La fattura dovrà essere intestata al Comune di Palermo- Comando di Polizia Municipale - P. I.V.A. 00519560825, C.F. 80016350821.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti o fatti eseguire all'Amministratore, Procuratore o Dirigente decaduto, qualora la decadenza non sia tempestivamente comunicata all'Amministrazione.

ART. 11
SUE-APPALTO

Resta inibito alla ditta aggiudicataria di subappaltare il presente appalto in assenza di autorizzazione della Stazione Appaltante.

ART. 12
SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

Per qualsiasi controversia la ditta non potrà sospendere la fornitura, né rifiutarsi di dare esecuzione alle disposizioni dell'Amministrazione, ma potrà fare le proprie riserve.

Sulle riserve si pronuncerà l'Amministrazione le cui decisioni dovranno essere notificate alla ditta.

ART. 13
FINANZIAMENTO E COMUNICAZIONI

Il finanziamento della spesa necessaria all'esecuzione del presente appalto avverrà tramite l'utilizzo di fondi del Bilancio comunale.

Tutte le comunicazioni ufficiali avranno luogo mediante posta certificata.

ART. 14
NORME REGOLATRICI DELLA FORNITURA

La fornitura e installazione dell'attrezzatura specificata nell'allegata scheda tecnica, deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'oneri;
- dal D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
- dal DPR 05/10/2010 n. 207 e s.m.i.

dal Codice Civile e da altre disposizioni normative emanate in materia.

ART. 15
VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta è vincolante per l'offerente fin dal momento della sua presentazione, mentre l'Amministrazione si riterrà vincolata solo dopo la stipula del relativo contratto nelle forme prescritte dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti.

Dovrà essere prodotta la certificazione di regolare omologazione rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici, così come prescritto dall'art. 45 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni;

La presentazione dell'offerta implica per l'offerente l'accettazione incondizionata di quanto previsto dal presente Capitolato.

ART. 16
OBBLIGHI DEL FORNITORE

L'aggiudicatario assume l'obbligo di fornire i prodotti offerti nuovi di fabbrica, privi di difetti dovuti ad errata esecuzione e/o a vizi occulti, nonché di procedere all'installazione dei box a regola d'arte.

La mancata o insufficiente corrispondenza dei prodotti offerti con le caratteristiche tecniche richieste, nonché la mancata o irregolare esecuzione del servizio di manutenzione secondo le modalità previste dal presente capitolato d'Oneri, o l'errata installazione dei box costituiranno inadempimento contrattuale e determineranno la risoluzione del contratto per colpa della ditta, con diritto per l'Amministrazione all'incameramento della cauzione e successiva procedura dell'azione in danno.

ART. 17
COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA'

Al fine di controllare la rispondenza delle caratteristiche della strumentazione consegnata, con quelle descritte nell'offerta presentata in sede di gara, l'Amministrazione procederà al relativo collaudo e alla verifica di conformità prevista dall'art. 312 ss. Del D.P.R. 207/2010.

Le suddette verifiche, che si svolgeranno con le modalità previste dal citato D.P.R. 207/2010, saranno effettuate da appositi incaricati nominati dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale. Di dette verifiche verrà redatto apposito processo verbale.

Al termine dei predetti controlli verrà rilasciato il certificato di verifica di conformità, qualora risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

ART. 18
CONTROVERSIE

Per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante e in ordine al contratto tra l'Amministrazione appaltante e la Ditta, la competenza è devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria (Foro di Palermo).

ART. 19
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Direttore dell'esecuzione del contratto, con i compiti e le funzioni previste dall'art. 301 del D.P.R. 207/2010, è la Rizza Pino Massimo del Settore PM Servizio Mosaic